



UNIONE COMUNI

“Monte Contessa”

**REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE (art. 14 del D.Lgs.vo n. 150/2009)
PER L’UNIONE DEI COMUNI “MONTE CONTESSA”.**

Approvato con deliberazioni di G.C.:

- N. 89 del 14/06/2011 del Comune di San Pietro a Maida;
- N. _____ del _____ del Comune di Curinga;
- N. _____ del _____ del Comune di Maida;
- N. _____ del _____ del Comune di Jacurso;
- N. _____ del _____ del Comune di Cortale;

**Recepito ed approvato con deliberazione
della Giunta dell’Unione dei Comuni n. _____ del _____**

Entrato in vigore in data _____



INDICE

Art. 1 – Istituzione.....	pag. 3
Art. 2 – Ambito di operatività.....	pag. 3
Art. 3 – Composizione.....	pag. 3
Art. 4 – Durata in carica.....	pag. 3
Art. 5 – Requisiti.....	pag. 3
Art. 6 – Titolo di studio.....	pag. 3
Art. 7 – Esperienza professionale.....	pag. 3
Art. 8 – Cause di incompatibilità.....	pag. 4
Art. 9 – Procedimento di nomina.....	pag. 4
Art. 10 – Nomina.	pag. 4
Art. 11 – Cessazione anticipata della carica.	pag. 4
Art. 12 – Competenze.	pag. 4
Art. 13 – Il procedimento di valutazione dei Responsabili.....	pag. 5
Art. 14 – Comunicazione della valutazione e conciliazione.....	pag. 5
Art. 15 – Uniformazione sistemi di graduazione P.O. e di valutazione del personale.....	pag. 6
Art. 16 – Struttura tecnica permanente di supporto.....	pag. 6
Art. 17 – Diritto di accesso.	pag. 6
Art. 18 – Compenso.	pag. 6
Art. 19 – Riparto delle spese.	pag. 6
Art. 20 – Nuove adesioni.	pag. 7
Art. 21 – Recesso.	pag. 7
Art. 22 – Effetti ed entrata in vigore del Regolamento.....	pag. 7

Art. 1 – Istituzione .

1. E' istituito l'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) dell'Unione di Comuni "Monte Contessa".

Art. 2 – Ambito di operatività.

1. L'OIV esercita le proprie funzioni nei confronti dell'Unione e dei Comuni facenti parte dell'Unione che in futuro abbiano ad aderirvi.
2. L'OIV può altresì operare anche per conto di ulteriori Enti i quali, seppur non facenti parte dell'Unione, decidano, previa convenzione con l'Unione, di avvalersi delle sue prestazioni.

Art. 3 – Composizione.

1. L'OIV è composto da un unico componente.

Art. 4 – Durata in carica.

1. L'OIV rimane in carica per 3 anni decorrenti dalla data di nomina, e può essere confermato per un solo ulteriore triennio consecutivo.

Art. 5 – Requisiti.

1. Il componente dell'OIV deve essere in possesso di requisiti di elevata professionalità ed esperienza giuridico-organizzativa e/o nel campo del management, della pianificazione e dei controlli con riferimento alla P.A. locale.
2. Nello specifico dovrà essere in possesso di:
 - a) adeguato titolo di studio;
 - b) adeguate esperienze professionali.

Art. 6 – Titolo di studio.

1. E' requisito imprescindibile, in alcun altro modo surrogabile, il possesso della laurea specialistica o della laurea di cui al vecchio ordinamento.
2. In particolare, requisito indispensabile per la nomina, è il possesso alternativo di uno dei seguenti titoli:
 - a) laurea in ingegneria od economia;
 - b) laurea in altra disciplina unitamente ad un titolo di studio post-universitario, quali dottorato di ricerca, master di II livello o scuola di specializzazione di durata biennale o triennale in management e organizzazione del lavoro delle PP.AA., pianificazione e controllo di gestione delle PP.AA., diritto del lavoro, diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione o discipline affini;
 - c) laurea in altre discipline, unitamente ad un'esperienza professionale maturata ai sensi dell'art. 7 per 7 anni.

Art. 7 – Esperienza professionale.

1. Il componente dell'OIV deve essere in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:
 - a) Esperienza professionale di almeno 5 anni in posizione di responsabilità nelle PP.AA. locali nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e del personale, dell'innovazione e valutazione delle performances e dei risultati, maturati in posizione di dirigente (qualifica dirigenziale) apicale dell'area risorse umane e organizzazione o dell'area controlli, direttore generale di enti locali con presenza di personale con qualifica dirigenziale;

- b) Libera professione esercitata per almeno 5 anni nel campo della P.A. locale con specifico riferimento all'area giuridico-economico-organizzativa.
- 2. Per i soggetti di cui all'art.6, comma 1, lettera c), l'attività di cui sub a) o sub b) del precedente comma dovrà essere stata esercitata per almeno 7 anni.
- 3. Per tutti è richiesta la conoscenza di base della lingua inglese e dell'informatica, con buone e comprovate conoscenze tecnologiche di software, anche di tipo avanzato.

Art. 8 – Cause di incompatibilità.

- 1. Non può essere nominato componente dell'OIV colui che ricopre, o che abbia ricoperto nei tre anni antecedenti la nomina, uno dei seguenti incarichi o cariche:
 - a) Cariche pubbliche a qualunque livello ovunque;
 - b) Cariche in partiti o movimenti politici a qualunque livello ovunque;
 - c) Cariche in organizzazioni sindacali a qualunque livello ovunque;
 - d) Collaborazioni coordinate e continuative con partiti, movimenti politici od organizzazioni sindacali;
 - e) Dipendenti dell'Unione e degli Enti aderenti alla convenzione;
- 2. Non può essere altresì nominato chi abbia raggiunto la soglia dell'età della pensione.

Art. 9 – Procedimento di nomina.

- 1. L'Ente pubblicizza, attraverso la pubblicazione sul sito Internet dell'Unione, per almeno 15 giorni, la ricerca del componente dell'OIV.
- 2. I candidati dovranno produrre ai fini dell'eventuale nomina:
 - a) Curriculum vitae;
 - b) Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ex D.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso dei requisiti per la nomina, da indicarsi specificatamente;
 - c) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di assenza delle cause di incompatibilità, ex art. 47 de D.P.R. 445/2000.

Art. 10 – Nomina.

- 1. La nomina avviene da parte del presidente dell'Unione, previa valutazione comparativa dei candidati, da effettuarsi sulla base dei contenuti del curriculum vitae.
- 2. Il nominativo, il curriculum ed il compenso del componente dell'OIV sono pubblicati sul sito internet dell'Unione e di tutti gli enti aderenti all'Unione.

Art. 11 – Cessazione anticipata della carica.

- 1. L'OIV cessa dalla carica per:
 - a) sopravvenute cause di incompatibilità;
 - b) grave inadempimento nell'esercizio delle funzioni, preventivamente ed analiticamente contestato.

Art. 12 – Competenze.

- 1. All'OIV compete:
 - a) Proporre al Presidente dell'Unione ed ai Sindaci dei Comuni aderenti, la valutazione degli incaricati di posizione organizzativa o del personale con qualifica dirigenziale;
 - b) Monitorare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e dei controlli interni, nell'ambito dell'Unione e dei Comuni aderenti;
 - c) Garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione del sistema premiante del personale dipendente, nell'ambito dell'Unione e dei Comuni aderenti;
 - d) Redigere la graduatoria ai fini dell'attribuzione del premio della performance individuale al personale dipendente dell'Unione e dei Comuni aderenti, sulla base

della valutazione del personale con qualifica dirigenziale o degli incaricati di P. O., con facoltà di richiedere la riformulazione delle valutazioni per omessa, parziale, erronea o irragionevole applicazione dei criteri di valutazione;

- e) Validare la relazione sulla performance dell'Unione e dei Comuni aderenti;
- f) Verificare i risultati e le buone pratiche in tema di pari opportunità;
- g) Curare, con periodicità annuale, la realizzazione di indagini sul benessere organizzativo del personale dipendente dell'Unione e dei Comuni aderenti;

2. All'OIV compete altresì:

- a) Garantire la corretta applicazione di linee guida, metodologie e strumenti predisposti dalla Commissione indipendente per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (CIVIT);
- b) Promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. 150/2009, da parte dell'Unione e dei Comuni aderenti;
- c) riferire al Presidente dell'Unione ed ai Sindaci dei Comuni aderenti, in ordine ad eventuali criticità riscontrate nell'esercizio delle proprie competenze;
- d) Relazionare con periodicità annuale, al presidente dell'Unione ed ai Sindaci dei Comuni aderenti, sul livello di funzionamento del sistema di valutazione, della trasparenza e dei controlli interni;
- e) Effettuare il controllo di gestione di cui al Decreto Legislativo 30.07.1999 n. 286 ed il controllo strategico di cui all'art. 6, comma 1 del D.Lgs. n. 286 del 1999;
- f) Ogni altra competenza eventualmente attribuitagli dalla legge.

Art. 13 – Il procedimento di valutazione dei Responsabili.

1. Il processo valutativo deve attivarsi, di norma ed in coerenza con il sistema di valutazione adottato, attraverso le seguenti fasi:
 - a) Negoziare degli obiettivi e dei risultati attesi ad inizio dell'attività gestionale, con individuazione degli indicatori misurabili e dei pesi ponderali al fine della verifica in sede di valutazione finale;
 - b) Analisi periodica sulla gestione anche attraverso lo strumento del report;
 - c) Supporto ai Responsabili per l'attivazione di azioni correttive delle criticità evidenziate nell'attuazione degli obiettivi e nelle capacità gestionali, eventualmente rimodulando obiettivi e comportamenti organizzativi;
 - d) Contraddittorio con gli interessati sull'esito della valutazione;
 - e) Invio della valutazione al Presidente dell'unione per i Responsabili della stessa, ed ai Sindaci dei singoli Comuni per i Responsabili degli stessi Enti;
 - f) Pubblicazione, sul sito dell'Ente interessato, dei risultati della valutazione;

Art. 14 – Comunicazione della valutazione e conciliazione.

1. Ogni valutazione dovrà essere comunicata al soggetto valutato. Ogni soggetto valutato può presentare richiesta motivata di revisione della valutazione conseguita e chiedere di essere convocato in merito entro dieci giorni dalla richiesta. Al termine del confronto tra valutato e valutatore, quest'ultimo definirà la valutazione finale, anche apportando modifiche alla precedente valutazione, con parere motivato. Se la valutazione finale non verrà accettata dal valutato, gli atti verranno rimessi per la decisione ultima nel merito della valutazione, ai seguenti organi:
 - All'O.I.V., nel caso di valutazione di un dipendente da parte di un Responsabile incaricato di posizione organizzativa;
 - Al Presidente dell'Unione e/o al Sindaco, nel caso di valutazione di un titolare di posizione organizzativa dell'Unione e/o del Comune, da parte dell'O.I.V.

Art. 15 – Uniformazione sistemi di graduazione P.O. e di valutazione del personale.

1. L'Unione ed i Comuni dell'Unione adottano, con atti delle rispettive giunte, un unico sistema di graduazione delle P.O., ed un unico sistema di valutazione degli incaricati di P.O.
2. Per finalità di semplificazione amministrativa, le relazioni sindacali eventualmente afferenti gli atti oggetto del presente articolo sono gestite in modo unitario attraverso la costituzione di un'unica delegazione, sia di parte pubblica che di parte sindacale.
3. La delegazione di parte pubblica è nominata dalla Giunta dell'Unione e , i Comuni dell'Unione aderenti che sono interessati a far parte della stessa comunicano, nel termine stabilito, il nominativo di un proprio funzionario.
4. La composizione della delegazione di parte sindacale è definita sulla base di uno specifico protocollo d'intesa stipulato tra l'Unione e le rappresentanze territoriali delle OO.SS. di categoria.
5. Nelle more del perfezionamento di quanto ai precedenti commi 2-3 e 4, rimangono in essere i sistemi delle relazioni sindacali in vigore nei singoli Comuni.

Art. 16 – Struttura tecnica permanente di supporto.

1. La struttura tecnica permanente di supporto dell'OIV è composta dal segretario dell'Unione e dai Segretari Comunali di tutti i Comuni aderenti.
2. La struttura svolge funzioni di coordinamento per l'attuazione degli indirizzi e decisioni assunte dall'O.I.V.

Art. 17 – Diritto di accesso.

1. L'OIV ha diritto di accesso ad ogni documento ed informazione formati o detenuti dall'Unione o dai Comuni aderenti, ritenuti utili dall'OIV stesso per l'esercizio delle proprie attività.
2. Il Segretario dell'Unione, i Segretari Comunali, i Dirigenti, gli incaricati di P.O. ed i dipendenti tutti sono tenuti a collaborare attivamente con l'OIV, anche ai sensi del Codice di comportamento del personale delle Amministrazioni Pubbliche.

Art. 18 – Compenso.

1. Al componente dell'OIV è attribuito un compenso annuo lordo onnicomprensivo in misura pari ad € 12.000,00 (dodicimila), per l'espletamento delle proprie funzioni nei confronti dell'Unione e di tutti i Comuni aderenti all'Unione stessa.
2. Qualora l'OIV sia chiamato a svolgere le proprie funzioni anche per conto di Comuni diversi da quelli aderenti all'Unione, il compenso ad esso spettante è aumentato in misura pari al 25% per ciascun ulteriore ente partecipante.

Art. 19 – Riparto delle spese.

1. La spesa derivante dall'istituzione e dal funzionamento dell'OIV è ripartita nella seguente misura percentuale tra gli Enti aderenti:
 - a) per l'80% sulla base del numero dei dipendenti a tempo determinato ed indeterminato dell'Ente in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento;
 - b) per il 20% sulla base del numero degli incaricati di P.O. dell'Ente risultanti alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento.
2. I singoli Enti aderenti sono tenuti a versare all'Unione la quota da essi dovuta entro 30 giorni dal pervenimento della nota di riparto annuo delle spese.

Art. 20 – Nuove adesioni.

1. In ogni momento è consentita l'adesione di nuovi enti al servizio disciplinato dal presente Regolamento.
2. Eventuali adesioni decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla data dell'atto ed implicheranno il pagamento, per l'annualità in corso, di una quota proporzionale ai mesi di adesione.

Art. 21 – Recesso.

1. Non è consentito ai Comuni dell'Unione il recesso dal servizio nel primo triennio.
2. Nel successivo triennio il recesso dei Comuni di cui al comma 1 potrà essere esercitato con decorrenza dal 1° Gennaio dell'anno successivo e con un preavviso di almeno tre mesi, salvo il conferimento della quota parte di spesa secondo i criteri di riparto di cui all'art. 19, comma 1, lettera a), del presente Regolamento.
3. Il recesso dall'Unione, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto dell'Unione, comporterà automaticamente il recesso dal servizio di cui al presente Regolamento.

Art. 22 – Effetti ed entrata in vigore del Regolamento.

1. Il presente Regolamento costituisce uno stralcio del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e pertanto, dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale dei singoli Comuni dell'Unione e dei nuovi eventualmente aderenti e, successivamente, in recepimento, dovrà essere approvato dalla Giunta dell'Unione.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore con la pubblicazione della deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni.